



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VII - n. 1-2012**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

# 13



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VII - n. 1-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. Balsamo  
S. Testa Bappenheim  
F. Falanga  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta, per quanto riguarda la CEDU, una sentenza sulla nullità delle espropriazioni in epoca nazista se motivate dalla sola religione ebraica degli espropriati, ed un gruppo di sentenze sulla risarcibilità della detenzione subita da alcuni Testimoni di Geova rifiutatisi di prestare servizio militare; v'è anche una sentenza della Corte costituzionale del Belgio sulla legittimità della legge belga che vieta d'indossare il velo integrale in pubblico; sentenze tedesche, poi, sull'inammissibilità della preghiera islamica nella scuola pubblica, sull'incancellabilità, anche per lo Stato, della consacrazione sacerdotale, che non decade con il raggiungimento dell'età della pensione, sulla tutela della pietà religiosa verso i defunti, sull'incompatibilità d'opinioni fondamentaliste con lo status di pubblico dipendente; sentenze francesi, infine, sulla procedura da applicare nel caso d'un c.d. 'sbattezzo', sulla prevalenza assoluta delle disposizioni testamentarie riguardanti il proprio funerale, sull'ampiezza del concetto di 'scuola pubblica', nel cui ambito sia vietato indossare simboli religiosi in maniera ostentata.

## **CEDU**

### **Affaire ‘Althoff vs. Germania’, 5631/05, dell’8 dicembre 2011**

#### **Ebrei – Espropriazione per motivi religiosi**

I provvedimenti di nazionalizzazione d’epoca nazista, se compiuti per soli motivi religiosi (religione ebraica degli espropriati) sono nulli, ed i beni in questione devono essere restituiti ai legittimi eredi

**Affaires “Erçep vs. Turchia” (43965/04, del 22 novembre 2011), “Feti Demirtas vs. Turchia” (5260/07, del 17 gennaio 2012), “Bukharatyan vs. Armenia” (37819/03, del 10 gennaio 2012), “Tsaturyan vs. Armenia” (37821/03, del 10 gennaio 2012)**

#### **Testimoni di Geova – Obiezione di coscienza – Servizio militare**

I ricorrenti sono tutti Testimoni di Geova che si erano rifiutati di prestare il servizio militare obbligatorio, per ragioni religiose. Non è stato loro consentito alcun servizio alternativo, e sono stati condannati a pene detentive. Ciò costituisce violazione della loro libertà religiosa, ed hanno diritto ad essere risarciti.

## BELGIO

### Corte costituzionale, numero di ruolo 5191, arrêt 148, del 5 ottobre 2011

#### Islam – Velo islamico – Libertà religiosa – art. 9 CEDU

Le parti attrici, due donne islamiche di Bruxelles e Liegi, che abitualmente indossano il velo integrale (niqab) in pubblico, chiedono la sospensione della legge I giugno 2011, che vieta d'indossare capi d'abbigliamento che nascondano totalmente o sostanzialmente il viso, asserendo questa violi l'art. 9 della CEDU, impedendo loro d'applicare un precetto della loro religione.

La Corte respinge la richiesta, perché, *in primis*, la norma non è discriminatoria contro l'Islam, dato che prevede la sanzione per chi indossasse non già solo il velo islamico integrale, bensì ogni capo d'abbigliamento che coprisse il viso totalmente o comunque in maniera tale non rendere identificabile la persona *de qua; in secundis*, poi, il fatto d'indossare il velo islamico integrale non è un precetto tassativo ed inderogabile dell'Islam, come le ricorrenti stesse hanno ammesso, sicché il divieto d'indossarlo nei luoghi pubblici non viola la loro libertà religiosa.

## **GERMANIA**

**BVerwG, 30 novembre 2011, 6 c 20.10**

**Islam – preghiera nella scuola pubblica – libertà religiosa**

Uno scolaro musulmano non è autorizzato, durante una pausa di ricreazione fra le lezioni, a mettersi a pregare in pubblico, perché ciò può disturbare gli altri scolari od i loro genitori. Il diritto alla libertà religiosa trova limite nella tutela della tranquillità scolastica.

**Hessisches Landessozialgericht, 21 dicembre 2011, L 3 U 207/10**

**Diritto canonico – rilevanza del diritto canonico per lo Stato – infortuni professionali**

Un sacerdote rimane sempre sacerdote, per l'assicurazione professionale contro gli infortuni è irrilevante il fatto che sia in pensione.

**Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 20 luglio 2011, 3 S 465/11**

**Sepulture – Tutela statale alla pietà religiosa verso i defunti**

La costruzione d'una cripta funeraria in una chiesa siro-ortodossa è vietata perché l'edificio si trova in una zona industriale, i cui rumori impedirebbero e turberebbero il silenzio religioso e rispettoso che la legge prescrive intorno alle sepolture.

## **Verwaltungsgericht München, 12 gennaio 2012, M 5 K 10.2856**

### **Islam – delitti d’opinione – incompatibilità fra fondamentalismo islamico e rapporto di pubblico impiego**

Un cittadino tedesco musulmano membro d’una associazione islamica che sostiene valori contrari al GG non può diventare pubblico dipendente.

## **FRANCIA**

### **TGI Coutances, 10/00822, del 6 ottobre 2011**

#### **Battesimo – “sbattezzo”**

Relativamente ad una persona che desidera non essere più considerata come battezzata non è sufficiente annotare tale desiderio sul registro dei battesimi, ma è invece necessario cancellare o coprire interamente l’originaria registrazione stessa.

### **CAA Lyon, 13 settembre 2011, 11/06270**

#### **Volontà testamentarie – funerale religioso – conversione**

Se in un testamento il testatore aveva disposto di ricevere esequie funebri secondo il rito d’una certa religione, cui egli apparteneva all’epoca, all’apertura della successione questa disposizione va applicata, anche se il *de cuius* avesse nel frattempo cambiato religione ma non avesse (ancora) modificato il testamento.

### **TAA Montreuil, 22 novembre 2011, 1012015**

#### **Simoli religiosi indossati – interpretazione estensiva del concetto di ‘scuola pubblica’**

Il divieto d’indossare simboli religiosi ostentati non si limita al personale scolastico, ma anche a chi venga ad accompagnare i bambini all’ingresso od a riprenderli all’uscita.